

1949 -

ACCORDO PROVINCIALE DA VALERE PER I CINEMA ALL'APERTO DI MODENA E PROV.

Il presente contratto ha la durata di un anno e potrà essere disdetto da una delle parti con lettera raccomandata almeno

Addì, 9 Giugno 1949, in Modena,
t;r a

L'Associazione degli Industriali della Provincia di Modena - Gruppo Spettacolo, rappresentato dai Sigg. Dr. M. Bassanite, Efrem Cabri, Avv. Campani, A. Gibertoni, Pascerini Otello, assistiti dai ragg. A. Marcoaldi e Po Luigi,

Venturelli Gino

e

il Sindacato D.A.C.E.T. della Provincia di Modena, rappresentato dai Sigg. Eugenio Veggiani e Venturelli Gino,

e

la Federazione Unitaria dei Liberi Lavoratori dello Spettacolo, rappresentata dal Sig. Nino Bonielauri,

si è convenuto quanto segue:

Art. 1°) - I salari da corrisondersi agli operatori, aiuto-operatori, maschere (comunque denominate), cassiere, restano fissati nella misura che segue:

1° operatore.....	1.242,85	giornaliere
2° "	1.127,90	"
Maschere (comunque denominate).....	570.--	"
Cassiere.....	280.--	"

Le retribuzioni di cui sopra (oltre alla paga base, contingenza, e terzo elemento), si intendono comprensive dei seguenti istituti: ferie, gratifica natalizia, indennità di licenziamento, indennità di caro-pane, festività nazionali e infrasettimanali, eventuali ore straordinarie e quant'altro, fatta eccezione per gli assegni familiari.

Art. 2°) - Sono considerati operatori ed aiuto-operatori solamente coloro che, muniti di regolare patente, svolgono attività continuata nella cabina.

Art. 3°) - Agli operatori e macchinisti che svolgono la propria attività in locali estivi esercenti spettacoli misti di cinema-varietà, la retribuzione verrà corrisposta sulla base di 8 ore giornaliere.

Art. 4°) - In caso di pioggia, semprechè lo spettacolo non sia stato iniziato, ai lavoratori competerà la intera retribuzione per la prima giornata di pioggia della settimana. Per i giorni successivi metà paga.

Art. 5°) - Per i cinema della provincia (escluse il Capoluogo) verrà operata una riduzione del 20% sulla sola paga base (come da tabella allegata).

Art. 6°) - Per il riposo settimanale valgono le disposizioni di legge.

Stampa illeggibile

Art.7°) - Il presente contratto ha la durata di un anno e potrà essere disdettato da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. IL SINDACATO D.A.C.E.T.

Eugenio Veggiani e
Venturelli Gino

p. L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI

Dr.M. Bassanite, Efrem Cabfi,
Avv. Campani, A. Gibertoni, Pasceri
ni Otello

A. Marcoaldi e Po Luigi

p. LA FEDERAZIONE UNITARIA DEI LIBERI

LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

N. Bonilauri



convenuto quanto segue:

Art. 1°) - I lavoratori corrisponderà agli operatori, aiuto-operatori, maschere (comunque denominate), cassiere retribuzione fissata nella misura
=====

TABELLA DELLE PAGHE PER I CINEMA ESTIVI

1° operatori...	2,85 giornaliero
2° "	"
maschere (comunque denominate) (escluso il Capoluogo)	1.127,90 "
Cassiere.....	570.- "
	280.- "

Le retribuzioni di cui sopra (oltre alla paga base, contin-
genti, ferie, gratifica natalizia, indennità di licenzia, indennità
di caro-pane, festività nazionali e infrasettimanali, eventuali ore
straordinarie) sono dovute per gli operatori e i loro familiari.

1° operatore	£. 1.055,45 giornaliero
2° "	970,40 " " "
3° Maschere, (comunque denominate)	532,40 " " "
Art. Cassiere	263,60 " " "

coloro che, muniti di regolare patente, svolgono attività continuata nella cabina.

V° IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROV. DEL LAVORO

E M.O.

F.to Avv. Giovanni Giacaleone

Art. 3°) - Agli operatori e macchinisti che svolgono la propria attività in locali estivi esercenti spettacoli misti di cinema-varieta, la retribuzione verrà corrisposta sulla base di 2,85 giornaliero.

Art. 4°) - In caso di pioggia, semprechè lo spettacolo non sia stato iniziato, ai lavoratori competerà la intera retribuzione per la prima giornata di pioggia della settimana. Per i giorni successivi metà paga.

Art. 5°) - Per i cinema della provincia (escluso il Capoluogo) verrà operata una riduzione del 20% sulla sola paga base (come da tabella allegata).

Art. 6°) - Per il riposo settimanale valgono le disposizioni di legge.